



COMUNE DI GUSSAGO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 28/9/2011

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
approvato con delibera consiliare n. del

Titolo I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche dell'allegato III delle direttiva 2008/98CE;
- c) "rifiuto organico": rifiuto biodegradabile di giardini e parchi (cosiddetta frazione verde), rifiuto alimentare e di cucina prodotto da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare (cosiddetta frazione umida);
- d) "oli usati" qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
- e) "produttore di rifiuti": la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f) "detentore di rifiuti": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- j) "recupero" qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione;
- h) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti prodotti.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina,

paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire gli obiettivi della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologia di materiali che li compongono e tendere alla riduzione nel tempo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile. A tal fine il Comune attiverà, d'intesa con il gestore del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti e incentiverà il compostaggio domestico del rifiuto organico attraverso l'utilizzo di composte da posizionare nei giardini privati.

ART. 4 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, iniziando nella fase anteriore al conferimento del rifiuto e rispettare le norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite, asciutte e prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare gli imballaggi, i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e gli scatoloni. La frazione umida del rifiuto organico dovrà essere inserita negli appositi contenitori curandone la perfetta tenuta e chiusura.

2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare la frazione umida del rifiuto organico, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti e acuminati.

3. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani, provvedendo autonomamente e nel rispetto della legge allo smaltimento dei primi.

4. Nel caso di attivazione del servizio "porta a porta", le utenze verranno dotate dal gestore del servizio di contenitori (sacchi o bidoni) per la raccolta e conferimento dei rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte. I contenitori dovranno essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico.

5. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. Nel caso di contenitore già pieno, l'utente dovrà depositare i rifiuti nel contenitore più vicino. I rifiuti che, per il loro ingombro non possano trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscano la chiusura, devono essere conferiti alla piattaforma multiraccolta comunale.

6. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti speciali pericolosi;
- b) i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
- d) i materiali accesi o facilmente infiammabili;
- e) le ulteriori sostanze non conferibili per legge.

7. E' vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.

8. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile

della prevista sanzione pecuniaria.

9. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto al servizio.

10. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature, nonché apporvi scritte o disegni e affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatta salva espressa autorizzazione dal Comune.

11. Ai soggetti non residenti o domiciliati nel Comune di Gussago è vietato conferire rifiuti nei punti di raccolta o alla piattaforma multiraccolta posti sul territorio comunale, salvo stipula di apposita convenzione con il Comune.

12. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sono esclusi da tale obbligo:

- i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
- i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, anche da attività agricole e agro-industriali, effettuati dal relativo produttore in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per trasporto, per un totale annuo pari a Kg. 100 e per un massimo di 4 trasporti annui.

13. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, sul suolo o nel sottosuolo, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.

14. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, provvederà alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia il gestore del servizio pubblico, su incarico del Comune che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

TITOLO II - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 5 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, possono essere conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) ritiro a domicilio su chiamata previo appuntamento secondo le modalità concordate col gestore del servizio;
- b) conferimento alla piattaforma multiraccolta comunale.

ART. 6 - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Le utenze ubicate nel territorio comunale possono conferire gratuitamente in maniera differenziata alla piattaforma multiraccolta comunale, qualora contemplati nell'autorizzazione Provinciale i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dalle stesse prodotti. E' possibile il ritiro su chiamata previo appuntamento e con le modalità concordate col gestore del servizio.

ART. 7 - SFALCI E POTATURE

1. Sfalci e potature possono essere conferiti dall'utente in maniera differenziata alla piattaforma multiraccolta comunale o, se prodotti in proprio dalle utenze domestiche, anche negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, senza sacchi o altri contenitori.

2. Sfalci e potature prodotti nell'esercizio di attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini, provenienti da utenze domestiche o non domestiche, possono essere conferiti soltanto presso la piattaforma multiraccolta comunale in maniera differenziata, specificando le generalità del produttore e il luogo di provenienza.

ART. 8 - OLI E GRASSI VEGETALI/ANIMALI

1. Gli oli ed i grassi vegetali/animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma multiraccolta comunale.

ART. 9 - VEICOLI A MOTORE E SIMILARI

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata alla piattaforma multiraccolta comunale.

2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.

ART. 10 - MATERIALI INERTI E ALTRI RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, possono essere conferiti alla piattaforma multiraccolta comunale con proprio automezzo e non con furgone di imprese edili, in maniera differenziata e sino ad un massimo di 50 kg/giorno per utenza. Non possono essere conferiti perché non sono materiali lapidei: cartongesso, ondulina sottocoppo catramata e no, eternit, tubi e canalizzazioni di ogni tipo ecc.

2. Gli ulteriori rifiuti da attività edilizia devono essere conferiti a cura e spese del produttore alle discariche autorizzate.

ART. 11- RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Le pile per usi specialistici non possono essere immesse nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere ritirate dai relativi rivenditori.

2. Le pile debbono essere conferite negli appositi contenitori ubicati anche presso gli esercizi commerciali o alla piattaforma multiraccolta o in altre zone comunali.

3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posti all'ingresso delle farmacie e parafarmacie esistenti sul territorio comunale.

4. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici) "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi), le lampade a scarica, devono essere conferiti esclusivamente alla piattaforma multiraccolta comunale negli imballaggi originali.

5. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

Titolo III - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 12 - ZONE E MODALITA'

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di spezzamento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio secondo il capitolato d'appalto con il medesimo gestore.

2. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livello richiesto di pulizia.

3. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei contenitori stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

4. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 13 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti. In funzione dei programmi di raccolta verranno stabiliti gli orari di conferimento per gli utenti.

2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.

3. Lo spazzamento della carreggiata stradale e dei marciapiedi sarà periodico e programmato per zone ed orari. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore del servizio.

ART. 14 - CONTENITORI STRADALI

1. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.

2. E' vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta di sfalci e potature ubicati sul territorio o in prossimità di essi, rifiuti di altra natura.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONE ALL' ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.

2. In casi particolari motivato dall'interesse pubblico il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, garantendone l'accesso al gestore del pubblico servizio.

ART. 16 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico -sanitarie e ambientali.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.

Titolo IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 – CONTROLLI

1. Il controllo e la responsabilità del corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato al Settore Ambiente ed Ecologia del Comune.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale o dagli addetti ai servizi ecologici del Comune, nonché segnalati in modo circostanziato dal personale del gestore del servizio pubblico e dalla cittadinanza.
3. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.

ART. 18 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 267/2000, l'applicazione delle sanzioni amministrative elencate, a mero titolo esemplificativo, nella seguente tabella e la cui determinazione puntuale è demandata a formali atti di gestione.

Articolo	Disposizioni violate	Sanzione
4 comma 1	Obblighi anteriori al conferimento e concernenti la raccolta differenziata	da € 25 a € 500
4 comma 3	Separazione dei flussi dei rifiuti speciali e di quelli assimilati	da € 25 a € 500
4 comma 4	Disposizioni sulla raccolta porta a porta	da € 25 a € 500
4 comma 5	Disposizioni sul conferimento nei contenitori	da € 25 a € 500
4 comma 6	Conferimento di sostanze vietate	da € 25 a € 500
4 comma 7	Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	da € 25 a € 500
4 comma 8	Intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	da € 25 a € 500
4 comma 9	Spostamento non autorizzato di contenitori per la raccolta dei rifiuti	da € 25 a € 500
4 comma 10	Divieti concernenti i contenitori stradali	da € 25 a € 500
4 comma 11	Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o domiciliati nel Comune di Gussago	da € 25 a € 500
4 comma 13	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti	da € 25 a € 500
11 comma 2	Prescrizioni per il conferimento di sfalci e potature prodotti nell'esercizio di attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini	da € 25 a € 500
16 comma 1	Disposizioni relative al conferimento nei cestini stradali	da € 25 a € 500
16 comma 2	Disposizioni relative al conferimento nei contenitori del verde	da € 25 a € 500

2. Ogni ulteriore violazione al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e viene esercitato dalla Polizia Locale.
4. Resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno causato da parte del responsabile dello smaltimento non conforme alle presenti norme.